



# COMUNE DI VARALLO

Provincia di Vercelli

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.15 DEL 09/09/2014

### OGGETTO:

**I.U.C. ANNO 2014 - ALIQUOTA TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI - TASI.**

L'anno duemilaquattordici addì nove del mese di settembre alle ore venti e minuti trenta convocato dal Sindaco con avvisi recapitati in tempo utile a ciascun Consigliere, come risulta dalle relazioni di notifica del Messo Comunale, previa pubblicazione all'Albo Pretorio dell'elenco degli oggetti da trattarsi e deposito degli atti relativi nella Segreteria Comunale, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione, presso l'Archivio di Stato Sezione di Varallo - Sala di consultazione (al piano terra) in Via Mario Tancredi Rossi, 9 il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BOTTA Eraldo - Sindaco	Si
2. BONDETTI Pietro - Consigliere	Si
3. RICOTTI Marco - Vice Sindaco	Si
4. RIOLO Paola - Consigliere	Si
5. CARELLI Roberto - Consigliere	No
6. ROSSETTO Alessandro - Consigliere	Si
7. OSTI MAURO - Assessore	Si
8. GRUPALLO Federico - Consigliere	No
9. LUTTORE Augusto - Consigliere	No
10. CAMOSSO Franco - Consigliere	Si
11. GIUBERTONI Efrem - Consigliere	Si
	Totale Presenti: 8
	Totale Assenti: 3

Assiste l'adunanza il Segretario Generale ROSSINI dott.ssa Mariella .

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BOTTA Eraldo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

**Sono presenti alla seduta gli assessori esterni Gianluca Buonanno e Marco Molino.**

## IL SINDACO

### PREMESSO CHE :

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- i commi 669 e 671 della predetta Legge prevedono che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;
- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- ai sensi del comma 677, il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il comma 702 dell'art. 1 della L. 147/2013 salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

**DATO ATTO** che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2014, di cui all'art. 151 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 267/2000, è stato prorogato al 30.09.2014 con decreto del Ministero dell'Interno del 18.07.2014, pubblicato in G.U. n. 169 del 23.07.2014

Rilevato che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.13 in data odierna sono state determinate per l'anno 2014 le aliquote e detrazioni d'imposta IMU;
- ai sensi del comma 677 per l'anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille e che per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge

22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011, convertito in Legge n. 214 del 22/12/2011;

Rilevato che ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 la componente IMU della I.U.C a decorrere dall'anno 2014 non si applica:

- all'abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- ~~➤ alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;~~
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Rilevato, inoltre, che:

- il comma 683 della predetta Legge prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

Valutato che anche in considerazione delle riduzioni di risorse trasferite dallo Stato a titolo di federalismo municipale ed al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi relativi a pubblica sicurezza e vigilanza, servizi di manutenzione strade, di illuminazione pubblica per un importo stimato in circa € 530.000,00, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l'anno 2014 delle seguenti aliquote TASI:

- aliquota TASI nella misura del 3,3 per mille per:
  - abitazione principale e pertinenze della stessa, ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale;

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

- aliquota abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9 nella misura del 2,5 per mille;
- aliquota TASI ordinaria nella misura dell'1 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- aliquota TASI ridotta nella misura dello 0 per mille (zero per mille) per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti;

Viene inoltre fissata una detrazione per abitazione principale diversa da quella classificata in A/1, A/8 e A/9 in € 125,00 per rendite sino ad € 400,00. Tale detrazione è rapportata alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, ad eccezione delle abitazioni principali detenute da soggetti diversi dal possessore, per le quali la detrazione è rapportata in ragione della quota di pagamento della TASI.

#### Richiamati:

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

Visto l'articolo 172 del Dlgs 267/2000;

### **PROPONE**

1. Di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'esercizio 2014 le seguenti aliquote del Tributo Servizi Individuali (TASI):

- aliquota TASI nella misura del 3,3 per mille per:
  - abitazione principale e pertinenze della stessa, ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale;
  - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
  - casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  - ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
  
- aliquota abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9 nella misura del 2,5 per mille;
- aliquota TASI ordinaria nella misura dell'1 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- aliquota TASI ridotta nella misura dello 0 per mille (zero per mille) per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti;
- Viene inoltre fissata una detrazione per abitazione principale diversa da quella classificata in A/1, A/8 e A/9 in € 125,00 per rendite sino ad € 400,00. Tale detrazione è rapportata alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, ad eccezione delle abitazioni principale detenute da soggetti diversi dal possessore, per le quali la detrazione è rapportata in ragione della quota di pagamento della TASI.

2. Di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa € 530.000,00 è destinato al parziale finanziamento ( 48%) dei servizi indivisibili sotto indicati, così come desunti dal rendiconto 2013:

SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	399.564,81
SPESE SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE (escluse spese finanziate con proventi violazioni Codice della Strada)	445.832,97
SPESE POLIZIA LOCALE, PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA (escluse spese finanziate con proventi violazioni Codice della Strada)	227.299,94
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA DEL VERDE	70.019,64
SERVIZI CIMITERIALI	61.592,44

3. Di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'Imposta Unica Comunale (IUC), al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, nonché inviata per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 360/98;
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;

VISTO: Si esprime parere di regolarità tecnico – contabile favorevole, comportando l'atto riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, come sostituito dall'art. 3, comma 2, lettera b) D.L. 174/2012.

---

~~IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO~~  
2° RIPARTIZIONE: "SERVIZI ECONOMICI  
FINANZIARI"  
(Dott.ssa Carmen Durio)

**F.to: Carmen Durio**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Ai sensi dell'art. 75 del vigente "Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari", si dà atto che la discussione del presente argomento è stata registrata in via digitale e conservata agli atti.**

Dopo l'illustrazione del presente punto, unitamente a tutti gli altri relativi al bilancio, riportata succintamente nel verbale n. 13 , da parte dall'Assessore al Bilancio onorevole Buonanno, intervengono:

- il Consigliere Giubertoni il quale chiede la logica dell'inserimento, tra i servizi finanziati dalla TASI, di quelli cimiteriali e del perché sia stata adottata l'aliquota massima consentita dalla legge con la detrazione di € 125,00 per rendite catastali a fino a € 400,00, scelte entrambe che non condivide per cui voterà contro la proposta.

- l'Assessore Buonanno spiega che si è fatta una scelta di buonsenso cercando, in relazione alle rendite catastali del territorio, di far pagare di più a chi ha di più. Pochi comuni applicano le detrazioni come ha fatto Varallo; infine per i servizi cimiteriali con una battuta spiega "tutti andiamo al Creatore";

- anche il Sindaco conferma che le scelte si sono fatte sulla base delle rendite catastali inserite nelle nostre banche dati ed ispirate a principi di equità sociale e capacità contributiva;

- l'Assessore Molino rafforzando quanto già detto sia dal Sindaco che dall'Assessore Buonanno, aggiunge che esistono sul territorio delle rendite alquanto "singolari" non allineate ad altre abitazioni similari. Certamente non si è infallibili e tutto è perfezionabile, ma si è in buona compagnia con lo Stato che ha attribuito i famosi 80 euro senza molta equità.

- Giubertoni conclude di essere d'accordo sul principio di equità, ma le detrazioni potevano essere diversificate per fasce, il tutto senza arrivare a discuterlo la sera prima della scadenza.

Con voti favorevoli 6, contrari 1 (Giubertoni Efrem), astenuti 1 (Camosso Franco), palesemente espressi:

## **D E L I B E R A**

di fare propria a ogni effetto di legge la proposta succitata che si intende qui di seguito integralmente riportata.

Successivamente,

---

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Stante l'urgenza;

Visto l'art.134, 4° comma del D.Lgs.18.08.2000 n.267;

Con voti favorevoli 8, contrari 0, astenuti 0 palesemente espressi:

## **D E L I B E R A**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

⊗⊗⊗⊗⊗

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to : BOTTA Eraldo

Il Segretario Generale  
F.to : ROSSINI dott.ssa Mariella

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio digitale comunale per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 10-set-2014 al 24-set-2014, come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267.

Varallo, li 10-set-2014

Il Segretario Generale  
F.to : ROSSINI dott.ssa Mariella

### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

E' stata affissa all'albo pretorio digitale comunale per 15 giorni consecutivi, dal 10-set-2014 al 24-set-2014, senza reclami.

### DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 09-set-2014

- Immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, D.Lgs.18 agosto 2000, n.267)  
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs.n.267/2000)

Il Segretario Generale  
F.to : ROSSINI dott.ssa Mariella

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Varallo, li 10-09-2014



IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Mariella Rossini)